



COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/09/14.

Modificato ed integrato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 30.11.15

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

Articolo 6 VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Articolo 7 PIANO FINANZIARIO

Articolo 8 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 9 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 10 UTENZE DOMESTICHE

Articolo 11 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 12 UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 13 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 14 AREE DI PERTINENZA UTENZA NON DOMESTICA

Articolo 15 DECORRENZA DEL TRIBUTO

Articolo 16 TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 17 ESCLUSIONI PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 18 ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 19 AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 20 VERSAMENTI

Articolo 21 DICHIARAZIONE

Articolo 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 23 ACCERTAMENTO

Articolo 24 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 25 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 26 RIMBORSI

Articolo 27 CONTENZIOSO

Articolo 28 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 29 CRITERI GENERALI

Articolo 30 CRITERI QUALITATIVI

Articolo 31 CRITERI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILABILITA'

Articolo 32 LIMITI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI AGLI URBANI

Articolo 33 REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE: PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

Articolo 34 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di DISO dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di DISO, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell' imposta è il Comune di DISO relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 5

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.
2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. All'attivazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio

urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
7. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestable.

Articolo 6 **VINCOLO DI SOLIDARIETA'**

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Articolo 7 **PIANO FINANZIARIO**

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del d.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione *negativa* intervenuta nei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.

Articolo 8 **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile

- accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Il Consiglio Comunale con propria delibera annualmente provvederà ad approvare le tariffe TARI nel rispetto della normativa nazionale vigente ed in applicazione del comma 2 del presente articolo, ricorrendo anche ad un metodo semplificato rispetto alle disposizioni del DPR 158/99, in applicazione di quanto stabilito dal comma 652, della legge 147/2013, prescindendo dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e variabile e senza, inoltre, tener conto per l'utenza domestica del numero dei componenti.
 4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
 6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
 7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 9

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. La tariffa è determinata in relazione ai costi complessivi del servizio espressi per unità di superficie imponibile accertata a cui sono applicati i coefficienti di produttività dei rifiuti quali-quantitativi.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
4. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nell'allegato A) al presente regolamento.
5. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite nell'allegato A), sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
7. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, servizi, ecc.).

Articolo 10

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste (quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...).

Articolo 11

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla sola superficie dei predetti fabbricati, senza computare il numero dei componenti del nucleo familiare.

Articolo 12

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.

Articolo 13

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee che potranno essere anche differenti rispetto a quelle previste dal DPR 158/99, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. La tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. I coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti potranno essere acquisiti a seguito di monitoraggi sul territorio o utilizzando i coefficienti previsti dal DPR 158/99 procedendo se del caso anche ad eventuali accorpamenti di categorie e/o a rettifiche dei minimi e massimi indicati nella tabella allegata al suddetto DPR.

Articolo 14

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Articolo 15

DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione della tassa producono effetti allo stesso modo di cui ai precedenti punti 2 e 3.
- 5.

Articolo 16 **TARIFFA GIORNALIERA**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 17 **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla ultimazione dei lavori;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 18

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del tributo i locali e le aree di seguito elencate:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 - i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
 - Gli immobili e le relative aree adibiti a servizi ed uffici comunali e tutti i locali in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento è tenuto a provvedere il Comune;
 - i locali e le aree utilizzati da associazioni di volontariato non aventi fini di lucro e da ONLUS (donatori di sangue e di organi etc., dalle associazioni socio-culturali e dalle pro loco) per finalità proprie delle stesse ovvero per l'organizzazione di eventi nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente svolte dalle associazioni in ossequio al principio di sussidiarietà;
 - i locali e le aree condotti da istituti di beneficenza o religiosi per finalità sociali (oratori, dormitori etc.);
 - i locali e le aree condotti da enti, consorzi o associazioni di cui fa parte il Comune.
2. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura in misura del 40 % della tariffa in caso di distanza superiore a 500 mt dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
3. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:
 - abitazioni con unico occupante 20%;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 20%;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero 20%.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, sarà applicata una sola riduzione che sarà quella a maggior vantaggio del contribuente.

Articolo 19

AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Tra queste sono da considerare le superfici adibite a stalle per il bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola.

2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione con allegato il contratto con la ditta autorizzata, ed entro il 31 gennaio dell'annualità successiva dovrà produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.
3. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa è ridotta di una quota pari al 30%.
4. La Tari non è dovuta per le superfici dove si producono **solo** rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori dimostrino di aver avviato allo smaltimento a proprie spese.
5. In presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati agli urbani, di cui i produttori smaltiscono a proprie spese, la tariffa è ridotta di una quota pari al 30%.
6. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.

Articolo 20 VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Le spese per l'effettuazione dei versamenti sono a totale carico del versante.
3. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno, 16 settembre e 16 dicembre.
4. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Il Comune può comunque stabilire diverse scadenze nella delibera di approvazione delle tariffe.
6. Nel caso in cui l'avviso sia stato spedito senza possibilità di verifica della consegna con data certa il Comune provvederà ad inviare al contribuente un ulteriore avviso con racc. AR o altre modalità da cui si evinca la certezza della ricezione, con indicazione della scadenza di pagamento che non potrà essere inferiore a 60 giorni. Decorso tale termine automaticamente troveranno applicazione le sanzioni per tardivo, insufficiente o omesso versamento ai sensi del D. Lgs 473/1977 e s.m.i., oltre gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 25, comma 7 del presente regolamento.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
9. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
10. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 21 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Ai fini dell'applicazione della TARI, restano valide le superfici dichiarate o accertate per la TARSU, per cui gli utenti non devono presentare ulteriori dichiarazioni.

Articolo 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 23 ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 24 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 25 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso *di interesse legale in vigore dal 1° gennaio maggiorato dell'1%*. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 26 **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il

- diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 25, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad 12,00.

Articolo 27 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono essere compensate con la tassa eventualmente dovuta per le annualità successive per il medesimo tributo sia propria che di familiari facenti parte del medesimo nucleo familiare.

Articolo 28 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore (D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 4/2008; D.Lgs. 205/2010), i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e , secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 2135 del Codice Civile](#);

- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs 152/2006;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. n.152/2006.

Articolo 29

CRITERI GENERALI

1. Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfano i seguenti requisiti:
 - a. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
 - b. siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 28 del presente regolamento;
 - c. siano conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
 - d. siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio comunale e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:
 - a. l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
 - b. la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto, previo preventivo accordo, secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.
3. I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati all'art. 28 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio, con oneri a carico del produttore dei rifiuti.

Articolo 30

CRITERI QUALITATIVI

1. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi la cui merceologia è compatibile con quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:
 - a. imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

- b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - c. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro;
 - d. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
 - e. cassette, pallets;
 - f. accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di carta metallizzata e simili;
 - g. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - h. paglia e prodotti di paglia;
 - i. scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
 - j. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - k. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - l. feltri e tessuti non tessuti;
 - m. pelle e similpelle;
 - n. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - o. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007, n. 185;
 - p. moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
 - q. materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
 - r. manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - s. nastri abrasivi;
 - t. cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 1 (Apparecchiature refrigeranti), Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi), Raggruppamento 3 (Tv e monitor) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro), purché perfettamente integri nelle componenti meccaniche e strutturali, di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185, "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151";
 - u. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - v. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina;
 - w. scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
 - x. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - y. accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 254/2003, sono, altresì, assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti sanitari di seguito riportati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

- a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 22/1997;
 - d. la spazzatura;
 - e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
3. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:
- a. siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
 - c. presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - c.1. consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;
 - c.2. polveri;
 - c.3. materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

Articolo 31

CRITERI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILABILITA'

1. I rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che i quantitativi di rifiuti prodotti non superino le quantità relative al rifiuto totale e al rifiuto residuo non riciclabile. Tali quantità sono fissate sulla base del coefficiente di produttività specifica (Kd) proprio di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente esprime il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti e si misura in kg/mq anno con minimi e massimi che fanno riferimento al valore Kd del D.P.R. 158/99. Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore presuntivo ovvero misurato, ove possibile, della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree. Il limite quantitativo per l'assimilazione sopra richiamato correlato al valore Kd del D.P.R. 158/99 non si applica alle utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, fino a 500 mq, in quanto per tali utenze si ritiene che la produzione di rifiuti sia comunque sempre compatibile con le capacità strutturali del servizio pubblico.

2. Le quantità sono fissate tenendo a riferimento i seguenti limiti:
 - a. quantità relative al rifiuto residuo non riciclabile, destinato a smaltimento pari al 50% del Kd di cui al D.P.R. 158/1999, nel valore appositamente individuato.
 - b. quantità relative al rifiuto totale prodotto pari al 100% del Kd di cui al D.P.R. 158/1999, nel valore appositamente individuato.
3. I rifiuti in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi di assimilazione di cui al seguente art. 5 saranno considerati “speciali” e non potranno essere inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani e pertanto la ditta Produttrice dovrà provvedere alla gestione degli stessi a propria cura e spese.
4. I limiti di cui ai commi precedenti si intendono vincolanti per quanto attiene al rifiuto residuo non riciclabile mentre, per le altre frazioni, deve essere considerato come limite strutturale derogabile in seguito a semplice verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l'esecuzione del servizio. Il Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti potrà altresì fornire all'utenza un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento e/o al recupero, oggetto di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188 del D.Lgs. 152/2006.
5. I limiti quantitativi massimi del rifiuto residuo non riciclabile destinato allo smaltimento potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.
6. Il Comune, di concerto con il Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Articolo 32

LIMITI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI

1. I seguenti limiti quantitativi sono espressi in Kg/mq (chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato) e si riferiscono alle superfici utili (assoggettate al tributo sui rifiuti) delle utenze non domestiche, come individuate dal Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti.

categ utenza	Descrizione utenza non domestica	Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno	max valore assoluto smaltimento rifiuto residuo non riciclabile	massimo valore assoluto totale conferibile
			50% Kd	100% Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,55	2,28	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,50	3,25	6,50
3	Stabilimenti balneari	6,64	3,32	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	4,55	2,28	4,55
5	Alberghi con ristorante	13,64	6,82	13,64
6	Alberghi senza ristorante	8,70	4,35	8,70
7	Case di cura e riposo	10,54	5,27	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	9,26	4,63	9,26
9	Banche ed istituti di credito	5,51	2,76	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10,21	5,11	10,21

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,34	6,67	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere.	9,34	4,67	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12,75	6,38	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53	3,77	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,34	4,17	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	71,99	36,00	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	55,61	27,81	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24,68	12,34	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	26,55	13,28	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	95,75	47,88	95,75
21	Discoteche, night-club	15,43	7,72	15,43

Articolo 33

REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE: PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

1. Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi, conferisce l'assimilazione a rifiuto urbano.
2. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti speciali che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.
3. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, coi conseguenti effetti sulla assimilazione e sull'erogazione del servizio pubblico, ovvero sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti dichiarati speciali non assimilati, può avvenire:
 - a. su iniziativa del Comune, di concerto con il Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, previa verifica della composizione merceologica e della quantità dei rifiuti conferiti nonché della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita da Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti, alla quale potrà essere richiesta la documentazione di cui alla successiva lettera b);
 - b. su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
 - specificazione dell'attività svolta;
 - ultima dichiarazione MUD nei casi previsti dalla normativa, ovvero nel caso di esonero alla compilazione, dei relativi FIR o validi documenti similari;
 - dati relativi alle modalità previste di smaltimento/trattamento, compresa la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
 - copia di eventuale convenzione o contratto di smaltimento con Società o Impresa autorizzata dalla Autorità competente in materia di rifiuti speciali.
 - superfici aziendali; la documentazione dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o

porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilabili agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

4. Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopraccitata documentazione, al Comune - Settore Ambiente. Il Comune provvederà alle opportune verifiche di concerto con il Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, di norma entro 90 giorni dalla data della richiesta, dando luogo, se del caso, a partire dall'anno solare successivo, alla conseguente variazione del tributo e, ove necessario, delle modalità di gestione del rifiuto.
5. I rifiuti speciali derivanti dalle utenze non domestiche che, sulla base dell'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra descritti, risultino assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta in regime tariffario della categoria di appartenenza. Tale obbligo non sussiste per i rifiuti assimilati avviati a recupero che il produttore può conferire anche a soggetti differenti dal gestore purché debitamente autorizzati. Per i rifiuti non assimilati a rifiuto urbano il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese.

Articolo 34 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A – CATEGORIE DI UTENZE

UTENZE DOMESTICHE	
CATEGORIA 1 [^]	Locali destinati ad uso di abitazione per nuclei familiari, collettività e convivenze
UTENZE NON DOMESTICHE	
CATEGORIA 1 [^]	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
CATEGORIA 2 [^]	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
CATEGORIA 3 [^]	Stabilimenti balneari
CATEGORIA 4 [^]	Esposizioni, autosaloni
CATEGORIA 5 [^]	Alberghi con ristorante
CATEGORIA 6 [^]	Alberghi senza ristorante

CATEGORIA 7^	Case di cura e riposo
CATEGORIA 8^	Uffici, agenzie, studi professionali
CATEGORIA 9^	Banche ed istituti di credito
CATEGORIA 10^	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
CATEGORIA 11^	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
CATEGORIA 12^	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
CATEGORIA 13^	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
CATEGORIA 14^	Attività industriali con capannoni di produzione
CATEGORIA 15^	Attività artigianali di produzione beni specifici
CATEGORIA 16^	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
CATEGORIA 17^	Bar, caffè, pasticceria
CATEGORIA 18^	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
CATEGORIA 19^	Plurilicenze alimentari e/o miste
CATEGORIA 20^	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
CATEGORIA 21^	Discoteche, night-club